



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE  
GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI**



## Sommario

1.	PREMESSE.....	3
2.	NOMINA E COMPITI DEL SEGGIO DI GARA .....	3
3.	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	4
4.	INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ .....	5
5.	COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	6
6.	COMPENSI.....	7
7.	ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA .....	8



## 1. PREMESSE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), disciplina i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e i compensi delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (nel prosieguo: Autorità).

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di gara indette dall'Autorità fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice e, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.

## 2. NOMINA E COMPITI DEL SEGGIO DI GARA

Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, l'esame e la valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo ed economico sono affidati al Seggio di gara.

Il Seggio di gara è composto dal Responsabile unico del procedimento o da un funzionario individuato dal Dirigente responsabile in primo luogo tra i dipendenti assegnati all'Area Contratti di inquadramento non inferiore al primo livello del CCNL dei lavoratori dei porti, che lo presiede, e da un testimone. Il Presidente del Seggio svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

Per la costituzione del Seggio di gara è necessaria una nomina formale.

Il Seggio esamina la documentazione amministrativa, verifica la corrispondenza della stessa alle prescrizioni dei documenti di gara e segnala eventualmente al Responsabile unico del procedimento eventuali situazioni di soccorso istruttorio. Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa e pubblicato il provvedimento di ammissione/esclusione, il Seggio provvede alla apertura delle buste economiche, dando lettura dei ribassi e di tutte le voci dell'offerta e redigendo la relativa graduatoria, formulando, nel caso in cui non vi sia anomalia, la proposta di aggiudicazione in favore del primo in graduatoria o segnalando al Responsabile del procedimento le offerte anomale.

Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Seggio di gara esamina la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e segnala eventualmente al Responsabile unico del procedimento le eventuali irregolarità o incompletezze per cui è possibile attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. Il Seggio provvede altresì all'apertura dell'offerta tecnica, al solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dalla *lex specialis*.

Il Seggio di gara non è costituito nel caso di affidamento diretto.



### 3. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell'Autorità, utilizzando lo schema in allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1), su proposta del Responsabile del procedimento dell'affidamento del lavoro, servizio o fornitura.

La Commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, di norma pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere motivatamente elevato a 5. I commissari sono scelti fra esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara.

La Commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Autorità ed è presieduta di norma da funzionari apicali (Dirigenti, Quadri A, Quadri B), tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i funzionari e addetti dell'Autorità che abbiano maturato esperienza specifica nel settore oggetto dell'appalto.

La Commissione è supportata da un segretario verbalizzante, di norma scelto fra i funzionari dell'Area Contratti. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione.

Nel decreto di nomina può essere nominato un commissario e/o un segretario verbalizzante supplenti, per permettere la sostituzione di uno dei soggetti precedentemente nominati in caso di impossibilità a presenziare.

Qualora, in casi eccezionali, il segretario e/o il segretario supplente non possano essere presenti a singole sedute della Commissione, l'attività di verbalizzazione di quella o di quelle sedute può essere eseguita da un membro della Commissione stessa.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico relativamente a una nuova procedura di gara immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affidamento di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Autorità avente la specifica esperienza nel settore.

Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità o ricorrano esigenze oggettive e comprovate in tal senso, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.



La scelta è effettuata tra gli appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o tra i professionisti con almeno 10 anni di iscrizione nei relativi albi professionali, anche nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, o tra i professori universitari di ruolo nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. I criteri di scelta considerati sono quelli di specializzazione, di competenza e di esperienza maturata nel settore cui afferrisce l'affidamento, come evincibili dai curricula vitae. Si segue il criterio di rotazione.

Qualora sia necessaria la presenza di professionalità possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle università o di altre amministrazioni aggiudicatrici, si può procedere all'individuazione dei commissari tramite indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o social network.

Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina.

La Commissione può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'Autorità pubblica tempestivamente sul profilo del committente la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti (articolo 29, comma 1, del Codice).

#### 4. INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del Codice.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere, anche in via informale, altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La nomina del Responsabile del procedimento a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Si applicano ai commissari di gara e ai segretari l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.



Prima dell'accettazione dell'incarico, i soggetti individuati quali commissari e segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del Codice e dichiarano, altresì, l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del Codice (Allegato 2).

I membri della Commissione e il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti e del Codice di comportamento.

I membri della Commissione e il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

## 5. COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice svolge i seguenti compiti:

- a) valuta l'offerta tecnica, secondo i criteri motivazionali indicati nei documenti di gara, in piena autonomia e perseguendo gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, garantendo *par condicio* e concorrenza dei partecipanti, e attribuisce il relativo punteggio secondo quanto stabilito dalla lex specialis;
- b) qualora richiesto dal metodo di attribuzione dei punteggi indicato nei documenti di gara, redige uno schema motivato (foglio excel o altro) dal quale sia possibile risalire alle preferenze assegnate dai commissari alle offerte tecniche con indicazione sintetica della motivazione delle preferenze;
- c) valuta l'offerta economica e attribuisce il punteggio secondo quanto stabilito nei documenti di gara; compila, inoltre, la graduatoria dei concorrenti e applica il metodo del caso per il calcolo dell'anomalia;
- d) segnala, se del caso, al Responsabile del procedimento le offerte anomale;
- e) nel caso in cui non sia stata rilevata alcuna anomalia, formula la proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato;
- f) se richiesto, supporta il Responsabile del procedimento nel procedimento di verifica dell'anomalia;
- g) conserva adeguatamente la documentazione di gara al fine di garantire sicurezza e riservatezza per l'accesso al materiale secondo la normativa e la prassi vigente;
- h) segnala immediatamente al Responsabile del procedimento eventuali impedimenti sopravvenuti che non consentano a uno o più membri della stessa il regolare svolgimento dei propri compiti.

La Commissione deve attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti.



Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della Commissione e/o i singoli commissari e/o il segretario segnalano immediatamente all'Autorità, al RPCT e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, della stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

## 6. COMPENSI

Nessun compenso è dovuto al personale appartenente all'Autorità quale componente della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Solamente ai commissari esterni delle Commissioni giudicatrici è riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'affidamento tra le somme a disposizione dell'Autorità.

Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni il compenso è determinato in ragione dell'importo posto a base gara secondo quanto di seguito indicato.

Importo di gara	Compenso lordo min e max (€)
Appalti servizi e forniture e concessioni servizi fino alla soglia comunitaria	1.000,00 – 3.000,00
Appalti servizi e forniture e concessioni servizi sopra soglia comunitaria	2.000,00 – 5.000,00
Appalti e concessioni lavori fino alla soglia comunitaria	1.000,00 – 3.000,00
Appalti e concessioni lavori sopra soglia comunitaria e fino a € 100.000.000,00	2.000,00 – 5.000,00
Appalti e concessioni lavori oltre € 100.000.000,00	4.000,00 – 7.000,00

Il compenso effettivo sarà rapportato dal Dirigente competente all'oggetto del contratto e alla complessità delle operazioni svolte, nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.).

Il compenso del Presidente è maggiorato del 10% rispetto all'entità dei compensi sopra indicati.

A ciascun membro esterno è inoltre corrisposto il rimborso delle spese vive sostenute (vitto, trasporto e alloggio solo nel caso di sedute giornaliere una consecutiva all'altra), previa presentazione dei relativi giustificativi.



## 7. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente Regolamento risulti in contrasto.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Comitato di Gestione, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione “Amministrazione trasparente” e deve essere applicato a tutte le procedure di affidamento per le quali non sia ancora intervenuta la nomina della Commissione giudicatrice o l’insediamento del Seggio di gara.

Allegati al presente regolamento:

- modello 1: schema Decreto nomina Commissione
- modello 2: dichiarazione di non incompatibilità/inconferibilità